



Costituzione in giudizio, mediante difesa diretta ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., nel procedimento promosso innanzi al Tribunale di Nuoro - Sezione Lavoro – Lavoro R.g. n. 232/2023.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n.454 e s.m.i. istitutivo del Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria, CREA - Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione posto sotto la vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - così denominato ai sensi dell'art. 1, comma 381 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 con sede in Roma;

VISTO lo Statuto del CREA approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11-2022 assunta nella seduta del 16 febbraio 2022;

VISTI il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento e il Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottati rispettivamente con Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 111 - 2022 e n. 112 - 2022 assunte nella seduta del 12 ottobre 2022;

VISTI i Decreti del Commissario Straordinario n. 130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23 ottobre 2020, con cui rispettivamente Il Dott. Stefano Vaccari è stato nominato Direttore Generale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria ed è stata fissata al 1° novembre 2020 la data di decorrenza dell'incarico;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, convertito con legge n. 74 del 21 giugno 2023, ed in particolare l'art. 23, comma 3 bis nel quale è previsto tra l'altro che, alla data di entrata in vigore della medesima legge di conversione, vale a dire il 22 giugno 2023, gli organi del CREA decadono;

VISTO il decreto MASAF prot. n. 353212 del 6 luglio 2023 con il quale, a decorrere dalla medesima data, il prof. Mario Pezzotti è stato nominato Commissario straordinario del CREA, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al Presidente e al Consiglio di amministrazione dalla normativa vigente;

VISTO il ricorso ex art. 414 c.p.c. recante R.g. n. 232/2023, depositato presso il Tribunale di Nuoro - Sezione lavoro - con il quale ha chiesto: *“a. - accertare e dichiarare il CREA, almeno per il periodo successivo all'inserimento del ricorrente stesso nella graduatoria del 2010 menzionata in narrativa, inadempiente all'obbligo di consentirne la progressione in carriera mediante scorrimento o indizione periodica di procedure selettive interne, ai sensi del disposto dell'art. 15 del C.C.N.L. del 2006 già menzionato, ribadito nell'ambito della successiva contrattazione collettiva di settore secondo i testi depositati in allegato; a.1 - accertare altresì, eventualmente previa disapplicazione di ogni provvedimento contrario, che il ricorrente aveva diritto alla conservazione dell'inquadramento e del trattamento retributivo, anche ai fini contributivi e previdenziali, corrispondente al livello risultante dalla progressione, al momento del trasferimento in servizio presso l'Agenzia regionale convenuta; b. - conseguentemente e per l'effetto: in via principale, condannare gli enti convenuti, in solido ovvero ciascuno per la parte di spettanza, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, ad attribuire al ricorrente il superiore inquadramento, rispetto al quale il ricorrente stesso è risultato idoneo a seguito della collocazione nella graduatoria del 2010 e poi vincitore in quella del 2021, con attribuzione altresì del correlativo trattamento economico e normativo, per il prosieguo del rapporto*

di servizio e, inoltre, con efficacia ex tunc, dal 31 dicembre 2014 o quantomeno dal 31 dicembre 2016 ovvero almeno dal 1° settembre 2021 o comunque dalla diversa data anteriore o successiva che si ritenga congrua; in subordine, condannare gli enti convenuti, in solido tra loro ovvero ciascuno per la parte di relativa spettanza, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, a corrispondere al ricorrente il risarcimento del danno per equivalente, eventualmente anche a titolo di perdita della concreta opportunità di progressione come dianzi specificata, parametrato come in motivazione e rapportato alla somma corrispondente al trattamento economico dovuto per l'inquadramento superiore e alle perdite in termini di calcolo delle spettanze di fine servizio e trattamento previdenziale, con la decorrenza già indicata o con altra ritenuta di giustizia e con effetto fino all'attribuzione effettiva del superiore inquadramento, ovvero comunque il risarcimento in diversa maggiore o minore misura stimata congrua, parametrata come indicato in motivazione; inoltre e comunque, condannare gli enti predetti, in solido tra loro o ciascuno per la parte di spettanza, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, al risarcimento in favore del ricorrente del danno da ritardo e da dequalificazione professionale nella misura corrispondente a tre mensilità di retribuzione per ogni anno dal 2010 all'effettiva attribuzione dell'inquadramento superiore ovvero con la diversa decorrenza o nella diversa misura, maggiore o minore, che si ritenga congrua; in ogni caso, condannare gli enti convenuti alla corresponsione della rivalutazione e degli interessi come per legge sulle somme da ciascuno dovute, dalla spettanza al saldo; c. - condannare altresì gli enti convenuti, in solido tra loro ovvero ciascuno per la parte di relativa spettanza, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente; e. - in adempimento della dovuta funzione di collaborazione istituzionale: rimettere alla locale e competente Procura presso la Corte dei Conti, a fronte delle censure di cui alle relazioni menzionate in narrativa e depositate in allegato, gli atti relativi al presente giudizio e quelli che verranno esibiti in ragione dell'istanza istruttoria di cui dianzi”;

VISTA la nota prot. n. 0040547 del 28.04.2023 dell'Avvocatura Generale dello Stato con la quale ha comunicato all'Amministrazione di provvedere direttamente alla difesa in giudizio ex art. 417 bis c.p.c., non ritenendo di dover assumere direttamente la trattazione della causa;

VISTA la nota prot. n. 0051709 del 31.05.2023 dell'Ufficio Gestione del personale e la nota prot. n. 0060980 del 28.06.2023 dell'Ufficio Reclutamento, formazione e relazioni sindacali, con cui sono state riscontrate le richieste dell'Ufficio Affari Generali e legali di fornire ogni utile informazione e documentazione per la predisposizione della difesa dell'Ente;

VISTA l'istruttoria svolta dall'Ufficio Affari Generali e legali presso i competenti Uffici dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che il termine per la costituzione in giudizio è stato fissato in 10 giorni prima dell'udienza di comparizione delle parti del 10.10.2023 presso il Tribunale di Nuoro, Sezione Lavoro;

CONSIDERATO che l'Amministrazione ritiene non meritevoli di accoglimento né in fatto né in diritto le istanze di parte ricorrente;

VALUTATA l'opportunità di procedere alla costituzione in giudizio per i motivi sopra esposti;

VALUTATA l'opportunità, anche ai fini dello svolgimento delle attività di difesa dell'Ente, che quest'ultimo stia in giudizio avvalendosi di altri dipendenti, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.

DECRETA

Di stare in giudizio direttamente, ai sensi dell'art. 417 *bis* c.p.c., per il tramite del Direttore Generale, Dott. Stefano Vaccari e/o della Dirigente dell'Ufficio Affari Generali e legali Dott.ssa Ginevra Albano e/o del personale assegnato all'Ufficio Affari Generali e legali, Dott.ssa Velia Olini, attribuendo agli stessi il potere di rappresentanza e difesa in giudizio, nonché ogni più ampia facoltà, ivi espressamente comprese quelle di rinunciare agli atti, conciliare e transigere.

**Il Commissario Straordinario
Prof. Mario Pezzotti**